# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2830-A

# RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)**

(Relatore: **MARTINI**)

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 2 giugno 1988 (Stampato n. 625)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
**(ANDREOTTI)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
**(GAVA)**

COL MINISTRO DEL TESORO
**(AMATO)**

COL MINISTRO DELLINDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELLARTIGIANATO
**(BATTAGLIA)**

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON LESTERO
**(RUGGIERO)**

E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
**(GRANELLI)**

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 6 giugno 1988*

—

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, con scambi di lettere, firmato a Roma il 17 ottobre 1985

*Presentata alla Presidenza il 5 dicembre 1988*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2380 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 625), che viene allegata.

ALLEGATO

All'Accordo italo-tunisino per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti si è giunti per corrispondere all'esigenza, da tempo avvertita in entrambi i Paesi, di conferire un quadro giuridico stabile all'insieme delle relazioni bilaterali esistenti nel settore della cooperazione economica ed industriale.

Il nuovo strumento, che pone in essere un sistema organico di garanzie a tutela degli investitori dell'uno e dell'altro Stato, dovrebbe contribuire in maniera efficace a promuovere il flusso reciproco degli investimenti esteri nei due Paesi.

Come appare nell'articolo 1, nella dizione « investiment » sono comprese le diverse forme che tali attività possono assumere, cosicché risulta assicurata, nella misura più estesa possibile, la tutela predisposta dall'Accordo.

Nell'articolo 3 compare il consueto meccanismo della clausola della Nazione più favorita, limitata espressamente nella sua applicazione in relazione alle unioni doganali e zone di libero scambio esistenti, a salvaguardia della posizione dell'Italia, Paese membro della Comunità europea.

La disposizione centrale è contenuta nell'articolo 4, nel quale sono chiaramente fissati le condizioni ed i limiti di nazionalizzazione di investimenti stranieri, con la specifica menzione delle modalità prescritte per l'entità dell'indennizzo nonché con l'esplicito riferimento al periodo massimo da non superare durante la fase della sua liquidazione.

Merita altresì di essere sottolineato l'articolo 5, laddove viene garantito il libero e rapido trasferimento, dal Paese dove è stato compiuto l'investimento allo Stato dell'investitore, di ogni genere di proventi connessi con l'investimento, ivi compresi gli introiti rappresentati dagli stipendi.

Completa in modo adeguato la struttura dell'Accordo la previsione di un insieme di clausole sulla procedura di arbitrato.

# DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, con scambi di lettere, firmato a Roma il 17 ottobre 1985.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 11 dell'accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.